

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9224 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: TARASCHI CESARE
Data pubblicazione: 12/04/2026

Oggetto: Istanza di rimborso -
Art. 167 t.u.i.r. – *Controlled
foreign companies* – Interpello
disapplicativo.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18769/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *ricorrente* –

contro

PIAGGIO & C. s.p.a. (C.F. 04773200011), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio
della Valle e dall'Avv. Luigi Ferdinando Berardi

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana,
n. 898/2017, depositata il 04/04/2017, notificata il 22/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal
Consigliere Cesare Taraschi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Gruppo Aprilia s.p.a. comprendeva la Aprilia World Service B.V.,
società di diritto olandese, controllata al 100%, avente una Stabile
Organizzazione in Svizzera, ossia la Aprilia World Service Branch (di
seguito, S.O.). Quest'ultima, dalla sua costituzione risalente al 1997 e fino
al 2007, all'esito di un accordo con l'autorità finanziaria elvetica, aveva
ottenuto di usufruire di un regime fiscale agevolato, che prevedeva il

calcolo delle imposte nella misura del 30% dell'utile in connessione con lo svolgimento dell'attività di commercializzazione di prodotti secondo modalità di "estero su estero" (ossia acquisto dei beni fuori dalla Svizzera e cessione all'estero degli stessi).

Nel 2002 la Aprilia s.p.a. proponeva istanza di interpello con la quale chiedeva la disapplicazione del regime della cd. *Controlled Foreign Company* (di seguito, CFC) di cui all'art. 127-*bis* t.u.i.r. (ora art. 167 t.u.i.r.), ai sensi del quale, se un soggetto residente in Italia deteneva, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, società o altro ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato erano imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute e tassati in capo a questi ultimi in via separata indipendentemente dalla loro percezione. Tale regime si applicava anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti per i redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettate a regimi fiscali privilegiati.

L'istanza di interpello - fondata sull'asserita ricorrenza dell'esimente di cui al comma 5, lett. a), del citato art. 127-*bis*, secondo cui il regime CFC non si applicava se il soggetto residente dimostrava che la società o altro ente non residente svolgeva un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale aveva sede - veniva accolta dall'Agenzia delle entrate.

Nel 2005 la Piaggio & C. s.p.a. (di seguito, società contribuente) incorporava la Aprilia s.p.a., acquisendo, quindi, il controllo anche della società olandese dotata della S.O. svizzera. L'attività di quest'ultima, a partire dal 2007, in conseguenza di un processo di riorganizzazione aziendale, veniva ridotta ad una mera *back office* commerciale e di supporto nella gestione dei crediti della società controllante.

Nel 2008 la contribuente presentava, ai sensi dell'art. 167, comma 5, t.u.i.r., una seconda istanza di interpello, con la quale, rappresentando

la nuova attività svolta dalla S.O. svizzera, chiedeva un'ulteriore disapplicazione del regime di CFC in relazione all'anno 2007. L'Ufficio, tuttavia, rigettava l'istanza, assumendo l'insussistenza del requisito del radicamento nel territorio svizzero, atteso che tutti i corrispettivi della S.O. erano stati conseguiti con clienti non elvetici.

In conseguenza di tale rigetto, la società contribuente provvedeva, con ravvedimento operoso, a versare l'Ires dovuta sia per il 2007 che per il 2008 sul reddito prodotto dalla S.O., ad essa imputato per trasparenza.

In data 07/07/2010, la S.O. riceveva dall'amministrazione elvetica, in relazione all'anno d'imposta 2008, un'attestazione di assoggettamento ad imposizione fiscale in base ai criteri ordinari, in relazione sia alla tassazione federale che a quella cantonale e comunale, sicché, in data 30/09/2011, la società contribuente, ritenendo che la S.O. non potesse più essere equiparata ai soggetti rientranti nel regime di CFC, essendo venuto meno il trattamento fiscale agevolato in Svizzera, presentava istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, chiedendo la restituzione della somma di euro 195.720,67 in relazione all'importo indebitamente versato per l'anno 2008.

L'Ufficio rigettava l'istanza. Avverso il diniego la contribuente presentava un'istanza di annullamento in autotutela, anch'essa rigettata.

2. La contribuente, con distinti ricorsi, impugnava entrambi i dinieghi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale, previa riunione dei ricorsi, li rigettava, deducendo l'inammissibilità della domanda di rimborso, in quanto non preceduta né da una tempestiva dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, né dall'interpello preventivo di cui al comma 5 dell'art. 167 t.u.i.r., indispensabile per poter ottenere la disapplicazione del regime di CFC. Inoltre, secondo la CTP, non era stata provata né la congruità della tassazione elvetica rispetto a quella ordinaria italiana, né l'inclusione della S.O. nella esimente prevista dal predetto comma 5.

3. La società contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale accoglieva integralmente il gravame, assumendo, in sintesi, che: a) non era necessario il previo esperimento della procedura di interpello di cui all'art. 167, comma 5, t.u.i.r., in quanto a partire dal 2008 la S.O. non era più beneficiaria di un regime fiscale agevolato, ferma restando, comunque, la non vincolatività della risposta eventualmente fornita dall'Ufficio in sede di interpello; b) non era necessario allegare documenti giustificativi della congruità della tassazione elvetica, in quanto ciò sarebbe stato richiesto solo qualora il contribuente avesse voluto avvalersi della disapplicazione di cui al citato comma 5, norma non applicabile per carenza dei presupposti soggettivi, non rientrando più la S.O. tra le società incluse nel d.m. del 21/11/2001.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a quattro motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale del 04/03/2026.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR - nel ritenere non obbligatoria la procedura di interpello di cui all'art. 167, comma 5, t.u.i.r. per la non vincolatività del parere reso dall'Ufficio - reso una statuizione affetta dal vizio di ultrapetizione, posto che la società contribuente aveva, nell'atto di appello, censurato l'applicabilità della predetta procedura solo per la totale mancanza del presupposto della riconducibilità della S.O. tra i soggetti localizzati negli Stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui al d.m. 21/11/2001.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 La CTR, del tutto conformemente a quanto richiesto nell'atto di appello della contribuente, ha sostenuto, nell'*incipit* della motivazione, che *«La Commissione, in merito alla obbligatorietà della procedura di interpello, richiamata dall'art. 167 del TUIR, ritiene le doglianze di parte appellante meritevoli di accoglimento. Infatti, nell'attuale contenzioso, appare che la Stabile Organizzazione, situata in Svizzera, non doveva essere ricompresa tra quei soggetti/attività di cui al D.M. del 21 novembre 2001, in quanto non usufruiva di alcun "regime fiscale agevolato" non essendo la stessa ricompresa tra quei soggetti/attività inclusi nel citato decreto ministeriale»*, aggiungendo, poi, che l'istanza di interpello non era obbligatoria in quanto il contribuente *«non sarebbe stato, comunque, vincolato alla risposta "negativa" dell'Agenzia delle Entrate»*.

La non obbligatorietà dell'istanza preventiva di interpello è stata, quindi, fondata su due autonome *rationes decidendi*, di cui la prima corrisponde proprio alla doglianza contenuta nell'atto di appello della contribuente, la quale, fin dal primo grado, come si evince dal contenuto degli atti processuali riprodotti nel controricorso, ha contestato l'applicabilità dell'intero art. 167 t.u.i.r., e quindi anche dell'interpello di cui al comma 5 di tale norma, per la carenza, tra l'altro, dei presupposti soggettivi in capo alla S.O.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 167 t.u.i.r., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto non obbligatorio il preventivo esperimento della procedura di interpello di cui al comma 5 del citato art. 167 t.u.i.r. in quanto, pur in caso di presentazione della relativa istanza, il contribuente non sarebbe stato comunque vincolato alla risposta negativa dell'Ufficio, priva delle caratteristiche del provvedimento amministrativo dotato di autoritarietà ed esecutorietà.

Così statuendo, però, la CTR ha confuso la facoltatività dell'istanza di interpello ordinario di cui all'art. 11 della legge n. 212/2000 con la

disciplina dell'interpello antielusivo di cui all'art. 167 t.u.i.r., che si presenta invece come obbligatorio.

2.1 Il motivo è inammissibile.

2.2 Come già rilevato in ordine al primo motivo, la CTR ha ritenuto non applicabile il preventivo esperimento della procedura di interpello in quanto non ricorrevano i presupposti per l'operatività, nel caso di specie, dell'art. 167 t.u.i.r., avendo dapprima statuito che *«nell'attuale contenzioso, appare che la Stabile Organizzazione, situata in Svizzera, non doveva essere ricompresa tra quei soggetti/attività di cui al D.M. del 21 novembre 2001, in quanto non usufruiva di alcun "regime fiscale agevolato" non essendo la stessa ricompresa tra quei soggetti/attività inclusi nel citato decreto ministeriale»*, e poi ribadito che *«La Stabile Organizzazione, a partire dall'anno 2008, non usufruiva più di alcun regime fiscale agevolato e non poteva neppure più essere individuata tra quelle società/attività incluse nel D.M. del 21 novembre 2001 (per mancanza del presupposto/requisito "soggettivo") e, per l'effetto, la S.O. era esclusa dall'applicazione del comma 1, dell'art. 167 del Tuir»*.

Il fatto che la S.O. non usufruisse più, a partire dal 2008, di un "regime fiscale agevolato" costituisce un'autonoma *ratio decidendi*, idonea di per sé ad escludere l'applicabilità dell'intero art. 167 t.u.i.r.; tale *ratio*, pur richiamata dalla ricorrente Agenzia, non viene espressamente confutata nell'articolazione del motivo in esame, rendendo così irrilevante la doglianza inerente alla non applicabilità del comma 5 del medesimo art. 167.

2.3 Deve, in proposito, rammentarsi il costante principio affermato da questa Corte, secondo cui, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse *rationes decidendi*, ciascuna idonea a giustificare autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla *ratio*

decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 13/07/2005, n. 14740).

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 167 t.u.i.r. sotto altro profilo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la S.O., a partire dal 2008, non fosse più sottoposta a regime fiscale agevolato, bensì a tassazione ordinaria, sulla base della sola attestazione dell'Amministrazione fiscale elvetica, emessa a seguito del mutamento delle attività svolte dalla S.O.

In realtà, tale attestazione può assumere valenza probatoria, idonea a far ritenere disapplicabile la normativa antielusiva di cui all'art. 167 t.u.i.r., solo unitamente ad altri elementi dimostrativi delle esimenti previste da tale ultima norma. Invero, l'art. 3, comma 1, n. 14, del d.m. 21/11/2001 include la Svizzera tra i regimi a fiscalità privilegiata limitatamente alle "società non soggette ad imposte cantonali e municipali quali holding, ausiliarie e di domicilio". Il comma 2 del medesimo art. 3 estende poi il regime CFC ai soggetti ed alle attività che beneficiano di regimi sostanzialmente analoghi a quelli previsti nel comma precedente in virtù di accordi o provvedimenti amministrativi.

Ai fini del rispetto della *ratio* delle disposizioni antielusive, specificatamente in relazione ai regimi fiscali particolari accordati tramite *ruling*, occorre la dimostrazione che l'assoggettamento della società alle imposte cantonali e municipali – ossia alla tassazione ordinaria – è avvenuta per astratta previsione della normativa elvetica e non a seguito di ipotesi riconducibili e assimilabili a quelle in cui tale assoggettamento derivi dalla rinuncia della società controllata residente estera ai benefici fiscali che, invece, le norme svizzere accordano alle tipologie di soggetti cui appartiene la contribuente.

Ha errato, quindi, la CTR a ritenere provato il fatto che il mutamento degli assetti organizzativi avesse determinato una tassazione ordinaria da

cui sarebbe derivata la non inclusione della S.O. nel d.m. 21/11/2001 e, quindi, l'inutilità della prova della sussistenza delle esimenti di cui all'art. 167 t.u.i.r. Non risulta, infatti, fornita prova né delle ragioni della asserita applicazione della tassazione ordinaria, anziché del regime speciale previsto per le holding, né che la S.O. non abbia comunque usufruito di regimi fiscali agevolati rispetto a quelli nazionali e sostanzialmente analoghi a quelli del predetto d.m.

Sarebbe stato onere della contribuente dimostrare la sussistenza dell'esimente di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 167 t.u.i.r., ossia la non inclusione della S.O. tra i soggetti elencati nel d.m. 21/11/2001 (che indica quali Stati e/o quali soggetti/attività devono essere, per legge, assoggettati al regime di CFC), nonché attivare l'obbligatorio procedimento di interpello disapplicativo per far valere le circostanze poste a base di tale esimente.

3.1 Il motivo è infondato.

3.2 Giova premettere che l'art. 167 del d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.), nel testo applicabile *ratione temporis*, così recita al comma 1, per quanto qui di interesse: «*Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto*».

Ai sensi del comma 5 della medesima norma, *«Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente».*

3.3 Come già rilevato da questa Corte, la *ratio* della normativa antielusiva di cui alla predetta disposizione, inerente al regime cd. *Controlled Foreign Companies*, è quella di contrastare i fenomeni di delocalizzazione all'estero delle imprese nazionali, assumendosi, sostanzialmente, che gli utili prodotti da parte di società, non residenti, poste in Stati o territori aventi fiscalità "privilegiata" vengano imputati al partecipante italiano, come se la società fosse una società di persone "trasparente" (Cass. 03/07/2025, n. 18025; Cass. 07/12/2022, n. 36050).

3.4 Presupposto per l'applicazione dell'art. 167 t.u.i.r. è, quindi, che il controllo riguardi un'impresa, società o altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (in tal senso, Cass. 19/05/2022, n. 16112, in motivazione), identificati dal d.m. 21/11/2001.

In particolare, la Svizzera, essendo elencata nell'art. 3 di tale d.m., è un Paese a fiscalità privilegiata ma limitatamente alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e «di domicilio» (art. 3, comma 1, n. 14), nonché ai soggetti ed

attività che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli sopra indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati (art. 3, comma 2).

3.5 Nel caso di specie, la CTR ha sostenuto che la S.O., come risultava dall'attestazione rilasciata dalla Amministrazione finanziaria elvetica, essendo stata assoggettata in via ordinaria alle imposte cantonali e municipali, nonché a quelle federali, per l'anno 2008, non poteva in alcun modo essere annoverata tra i soggetti di cui al citato d.m. e, in particolare, tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, n. 14 e comma 2 del medesimo articolo.

A ciò consegue, secondo i giudici d'appello, l'inapplicabilità dell'art. 167 t.u.i.r. e, quindi, l'irrilevanza della omessa attivazione della procedura di interpello prevista dal comma 5 di tale disposizione, difettando l'interesse a chiedere la disapplicazione di una norma già di per sé non operante per la carenza dei suoi presupposti soggettivi.

La CTR, al fine di escludere che il regime di tassazione ordinaria applicato in Svizzera alla O.S. fosse il frutto di una rinuncia da parte di questa, ha poi precisato che la contribuente *«non ha rinunciato a "regimi fiscali agevolati", tanto è vero ciò che il venir meno del "regime fiscale agevolato", al tempo accordato alla Stabile Organizzazione dall'Amministrazione elvetica negli anni dal 1997 sino al 2007, è stato determinato/causato per effetto del mutamento degli assetti organizzativi/societari avvenuti nel corso dell'anno 2007 e, quindi, non per rinunce espresse, né l'appellante ha presentato interpelli amministrativi per chiedere la rinuncia espressa a regimi fiscali agevolati, come sostenuto dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni»*.

Infine, i giudici d'appello hanno rilevato che *«Anche la contestata necessità di allegare documenti giustificativi della congruità della tassazione subita nel paese estero, appare non accoglibile, visto che, tale allegazione è necessaria solo e qualora il contribuente dovesse chiedere la*

disapplicazione del comma 1, tramite la dimostrazione dell'esimente di cui alla lettera b) del comma 5. Ma tale dimostrazione è subordinata al fatto che il soggetto estero partecipato rientri tra quei soggetti/attività di cui al decreto ministeriale del 2001 (presupposto "soggettivo"). Se manca il presupposto "soggettivo" per l'applicazione della norma, risulta non necessaria la dimostrazione dell'esimente di cui alla lettera b), così come anche l'esimente di cui alla lettera a)».

Né possono condividersi le ulteriori doglianze della ricorrente in ordine alla mancata dimostrazione dell'effettivo assoggettamento della S.O. ad una tassazione non privilegiata, avendo la CTR rilevato, con giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, che *«la certificazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria elvetica, i documenti attestanti i pagamenti effettuati delle imposte federali, comunali e cantonali e tutta l'ulteriore documentazione sono sufficienti per dimostrare l'esclusione della S.O. dalle società/attività di cui al decreto ministeriale del 2001 e, pertanto, è inconferente l'affermazione secondo cui l'appellante avrebbe dovuto dimostrare l'esimente di cui alla lettera b) del comma 5, dell'art. 167 del Tuir».*

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l'istanza di rimborso fosse stata legittimamente presentata, sebbene, avendo la contribuente versato, a seguito di ravvedimento operoso, l'Ires dovuta, per il 2008, in relazione ai redditi della S.O., era stato posto in essere un comportamento irretrattabile, con conseguente irripetibilità dell'imposta versata, a pena di configurare un "ravvedimento del ravvedimento".

4.1 Il motivo è fondato.

4.2 La CTR ha rilevato che *«[...] l'appellante legittimamente richiedeva la restituzione della imposta indebitamente versata sulla base di una errata rappresentazione (ovvero, che la Stabile Organizzazione*

fosse ricompresa tra quei soggetti/attività richiamati dal c. 1 dell'art. 167 del Tuir). Pertanto, l'istanza di rimborso appare legittima, presentata nei termini e corredata da tutti quei documenti giustificativi dell'errore commesso dalla società appellante allorquando ha tassato per trasparenza i redditi della Stabile Organizzazione, pur non essendo quest'ultima, per tutti i motivi sopra esposti, soggetta alla disciplina delle CFC».

I giudici d'appello hanno, quindi, ritenuto che la società contribuente fosse incorsa, nella presentazione della dichiarazione integrativa, in un errore determinante del consenso, tale da giustificare, pur a seguito del ravvedimento operoso, l'istanza di restituzione delle somme indebitamente versate.

Tuttavia, tale conclusione contrasta con quanto recentemente statuito da questa Corte, secondo cui la scelta di avvalersi del ravvedimento operoso è di carattere negoziale, costituendo dichiarazione di volontà suscettibile di annullamento per errore determinante, sicché, ai fini dell'istanza di rimborso delle somme così versate, rileva esclusivamente l'errore, essenziale e riconoscibile, ex art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento, e non la natura, formale o sostanziale, della violazione, o la mancanza *ab origine* dei presupposti sanzionatori, poiché ancorare l'istanza di rimborso a tali elementi è in contrasto con la libera scelta di soddisfare la pretesa tributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di un trattamento sanzionatorio ridotto (Cass. 05/05/2023, n. 11993).

In sostanza, nel caso di ravvedimento operoso, non opera la generale emendabilità dell'errore commesso nella dichiarazione dei redditi, affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 30/06/2016, n. 13378, in quanto, trattandosi di atto di natura negoziale, lo stesso può essere oggetto di ritrattazione, tramite la presentazione di un'istanza di rimborso, solo previo accertamento dei presupposti previsti dall'art. 1428 c.c. per la configurabilità del vizio del consenso, ossia l'essentialità

dell'errore e la riconoscibilità dello stesso da parte dell'altro contraente (in tal senso, anche Cass. 30/03/2016, n. 6108, secondo cui, una volta che si sia perfezionata la fattispecie del ravvedimento operoso, è preclusa al contribuente la ripetizione di quanto versato, con conseguente inammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formali essenziali e riconoscibili).

I giudici d'appello, pertanto, in sede di rinvio, dovranno verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1428 c.c. per la rilevanza dell'errore in cui assume di essere incorsa la ricorrente, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'istanza di rimborso dalla stessa presentata.

5. In definitiva, va accolto il quarto motivo, rigettati gli altri, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, alla quale si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.

Il Presidente

Andreina Giudicepietro